

delle corrispondenti categorie immatricolate con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato ».

*7-bis.* 02. L'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 139. — 1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera *a*), dell'articolo 12 viene rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio di tale patente ».

**2. 31.** La Commissione.

*(Approvato)*

*Dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:*

*7-ter.* Entro il primo ottobre 2005 le patenti rilasciate su supporto cartaceo sono sostituite con patenti rilasciate su supporto magnetico.

*7-quater.* Con proprio decreto il ministro delle infrastrutture e trasporti stabilisce i criteri di rilascio, i dati e le informazioni da inserire nel dispositivo informatico di cui al comma *7-ter*.

*7-quinquies* All'onere derivante dall'attuazione del comma *7-bis*, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero delle infrastrutture e trasporti.

**2. 7.** Ruggia.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-*bis* — 1. Al comma 1 dell'articolo 136 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: « I dati della patente rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea devono essere trasmessi, a cura del titolare, al Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione ».

**2. 01.** Susini.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-*bis* — 1. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole da: « le cui caratteristiche » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « di scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali ».

**2. 05.** Pasetto, Tuccillo, Lusetti, Ruzzante.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-*bis* — 1. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.

**2. 02.** Adduce.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-*bis* — 1. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Gli stessi limiti di cui al precedente periodo si applicano nelle seguenti fasce orarie: dalle 24 del venerdì alle 7 del sabato e dalle 24

del sabato alle 7 della domenica. La velocità massima consentita, in tali fasce giornaliere, è fissata a 70 Km/h per le strade extraurbane secondarie ed extraurbane locali ».

**2. 04.** Emerenzio Barbieri, Giuseppe Gianni, Romano.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis — 1. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Gli stessi limiti di cui al precedente periodo si applicano nelle seguenti fasce orarie: dalle 24 del venerdì alle 8 del sabato e dalle 24 del sabato alle 8 della domenica ».

**2. 03.** Emerenzio Barbieri, Giuseppe Gianni, Romano, Volontè.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis — 1. Dopo il comma 8 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 8-bis. Chiunque sulle strade urbane supera di oltre 20 Km/h e di non oltre 40 Km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 »

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 10, tabella allegata, dopo la voce: Art. 142, comma 8, aggiungere la seguente: Art. 142 comma 8-bis punti 2.*

**2. 06.** Luciano Dussin, Gibelli, Caparini.

ART. 3.

*(Modifiche alle norme di comportamento).*

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 120 a euro 510.*

**3. 10.** Susini.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 130 a euro 520.*

**3. 11.** Susini.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 140 a euro 555.*

**3. 12.** Susini.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

« 11-bis. Le amministrazioni comunali possono autorizzare la circolazione contromano dei veicoli di cui agli articoli 48, 49 e 50 nelle strade urbane, previo adeguamento della segnaletica verticale ».

**3. 13.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Rocchi.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 270,90 a euro 1.083,60 con le seguenti: da euro 276 a euro 1.088.*

**3. 16.** Susini.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 270,90 a euro 1.083,60 con le seguenti: da euro 275 a euro 1.086.*

**3. 15.** Susini.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 270,90 a euro 1.083,60 con le seguenti: da euro 271 a euro 1.084.*

**3. 14.** Susini.

*Al comma 2, sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 120 a euro 510.*

**3. 19.** Susini.

*Al comma 2, sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 130 a euro 520.*

**3. 18.** Susini.

*Al comma 2, sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 140 a euro 555.*

**3. 17.** Raffaldini, Duca, Susini.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 120 a euro 510.*

**3. 22.** Rognoni.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 130 a euro 520.*

**3. 21.** Rognoni.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 140 a euro 555.*

**3. 20.** Adduce.

*Al comma 3, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.*

**3. 23.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 3, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.*

**3. 26.** Raffaldini.

*Al comma 3, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: due volte con le seguenti: quattro volte.*

**3. 25.** Rognoni.

*Al comma 3, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: due volte con le seguenti: tre volte.*

**3. 24.** Susini.

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: da euro 68,25 a euro 275,10 con le seguenti: da euro 65 a euro 270.*

**3. 28.** Panattoni.

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: da euro 68,25 a euro 275,10 con le seguenti: da euro 70 a euro 280.*

**3. 27.** Susini.

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.*

**3. 29.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.*

**3. 30.** Panattoni.

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: due volte con le seguenti: tre volte.*

**3. 31.** Susini.

*Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 65 a euro 270.*

**3. 32.** Tidei.

*Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 70 a euro 280.*

**3. 33.** Tidei.

*Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: da euro 270,90 a euro 1.083,60 con le seguenti: da euro 275 a euro 1.086.*

**3. 35.** Susini.

*Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: da euro 270,90 a euro 1.083,60 con le seguenti: da euro 270 a euro 1.084.*

**3. 34.** Susini.

*Al comma 4, lettera e), sopprimere l'ultimo periodo.*

**3. 1.** Cuccu.

*Al comma 4, lettera e), ultimo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.*

**3. 51.** De Luca.

*Al comma 4, lettera e), ultimo periodo, sostituire le parole: da tre a sei mesi con le seguenti: da due a quattro mesi.*

**3. 2.** Cuccu.

*Al comma 5, lettera c), sopprimere i capoversi p-ter), p-quater) e p-quinquies).*

**3. 37.** Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Giachetti.

*Al comma 5, lettera c), sopprimere il capoverso p-ter).*

**3. 38.** Tuccillo, Lusetti, Pasetto, Giachetti.

*Al comma 6, sopprimere la lettera a).*

**3. 39.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 6, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: Fuori dai centri abitati, aggiungere le seguenti: da tre ore prima del*

*tramonto del sole a due ore dopo il suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità,.*

**3. 3.** Cuccu.

*Al comma 6, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: Fuori dai centri abitati, aggiungere le seguenti: da due ore prima del tramonto del sole a due ore dopo il suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, .*

**3. 4.** Cuccu.

*Al comma 6, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: Fuori dai centri abitati, aggiungere le seguenti: da un'ora prima del tramonto del sole a un'ora dopo il suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità,*

**3. 5.** Cuccu.

*Al comma 6, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: Fuori dai centri abitati, aggiungere le seguenti: da un'ora prima del tramonto del sole a un'ora dopo il suo sorgere e sempre nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità,*

**3. 6.** Cuccu.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:*

*4-bis. Nel caso di ripetuto e reiterato disturbo arrecato dal cattivo funzionamento dei dispositivi di cui al comma 4, gli*

organi di polizia giudiziaria sono autorizzati a intervenire per interrompere le emissioni sonore.

**3. 69.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Il comma 5 dell'articolo 156 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60 a euro 250.

**3. 70.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

*08-bis.* Il comma 8 dell'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.

**3. 71.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Sopprimere il comma 8-bis.*

**3. 80.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 9, dopo il capoverso 4-bis, aggiungere il seguente:*

«4-ter. A partire dal 1° gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza aver indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza

o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.»

**3. 81.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole: certificato di circolazione, aggiungere le seguenti: e che il conducente abbia un'età superiore a 18 anni. Con regolamento emanato mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.*

**3. 40.** Pasetto, Tuccillo, Lusetti.

**(Approvato)**

*Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: da euro 68,25 a euro 275,10 con le seguenti: da euro 70 a euro 280.*

**3. 41.** Susini.

*Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: da euro 68,25 a euro 275,10 con le seguenti: da euro 65 a euro 270.*

**3. 42.** Susini.

*Al comma 11, sopprimere la lettera a).*

**3. 43.** Albonetti.

*Al comma 11, lettera b), capoverso 1-bis, lettera b), sostituire le parole: o a tre con le seguenti: , a tre o a quattro.*

**3. 44.** Albonetti.

*Al comma 11, lettera c), sostituire le parole: da euro 68,25 a euro 275,10, con le seguenti: da euro 70 a euro 280.*

**3. 46.** Susini.

*Al comma 11, lettera c), sostituire le parole: da euro 68,25 a euro 275,10, con le seguenti: da euro 65 a euro 270.*

**3. 45.** Adduce.

*Al comma 11, sopprimere la lettera d).*

**3. 47.** Susini.

*Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: da euro 68,25 a euro 275,10, con le seguenti: da euro 70 a euro 280.*

**3. 48.** Rognoni.

*Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: da euro 68,25 a euro 275,10, con le seguenti: da euro 65 a euro 280.*

**3. 49.** Rognoni.

*Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: due anni, con le seguenti: sei mesi.*

**3. 51-bis.** Susini.

*Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.*

**3. 50.** Susini.

*Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: due volte con le seguenti: cinque volte.*

**3. 53.** Susini.

*Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: due volte con le seguenti: quattro volte.*

**3. 52.** Susini.

*Al comma 12, lettera c), sostituire le parole: da euro 33,60 a euro 137,55 con le seguenti: da euro 35 a euro 141.*

**3. 55.** Susini.

*Al comma 12, lettera c), sostituire le parole: da euro 33,60 a euro 137,55 con le seguenti: da euro 34 a euro 139.*

**3. 54.** Susini.

*Al comma 13, sostituire le parole: da euro 68,25 a euro 275,10 con le parole: da euro 65 a euro 270.*

**3. 56.** Susini.

*Al comma 14, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 100 a euro 490.*

**3. 58.** Susini.

*Al comma 14, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 120 a euro 510.*

**3. 57.** Susini.

*Al comma 14, lettera b), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 100 a euro 490.*

**3. 60.** Susini.

*Al comma 14, lettera b), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 120 a euro 510.*

**3. 59.** Susini.

*Al comma 14, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

*« 5-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa*

prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono ridotte alla metà ».

*Conseguentemente:*

*alla lettera d), capoverso « 7-bis », primo periodo, dopo le parole: commi 4, 5 e 6 aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dal comma 5-bis,;*

*dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*e) il comma 8 è sostituito dal seguente:*

« 8. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una attività commerciale ».

**\* 3. 8.** Raffaldini, Duca.

*Al comma 14, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

« 5-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono ridotte alla metà ».

*Conseguentemente:*

*alla lettera d), capoverso « 7-bis », primo periodo, dopo le parole: commi 4, 5*

*e 6 aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dal comma 5-bis,;*

*dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*e) il comma 8 è sostituito dal seguente:*

« 8. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una attività commerciale ».

**\* 3. 72.** Mazzarello.

*Al comma 14, lettera d), sostituire il capoverso 7-bis con il seguente:*

*7-bis.* Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo; dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 216.

**3. 61.** Albonetti.

*Al comma 14, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:*

« 15. Tutti gli spostamenti del veicolo effettuati con velocità inferiore a 10 chilometri all'ora o inferiori a 3 chilometri di percorrenza non concorrono a formare la durata dei tempi di guida di cui al comma 1 ».

**3. 74.** Raffaldini.

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

14-bis. All'articolo 175, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: « 150 cc » sono sostituite dalle seguenti: « 125 cc ».

**3. 7. Ruggia.**

*Al comma 15, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 100 a euro 490.*

**3. 63. Adduce.**

*Al comma 15, lettera a), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 120 a euro 510.*

**3. 62. Adduce.**

*Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono ridotte alla metà ».

*Conseguentemente:*

*alla lettera d), capoverso « 4-bis », primo periodo, dopo le parole: comma 3, aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dal comma 3-bis, ;*

*alla medesima lettera, capoverso e periodo, sopprimere le parole: , con tutte le cautele,;*

*dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di un'attività commerciale ».

**\* 3. 9. Raffaldini, Duca.**

*Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono ridotte alla metà ».

*Conseguentemente:*

*alla lettera d), capoverso « 4-bis », primo periodo, dopo le parole: comma 3, aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dal comma 3-bis, ;*

*alla medesima lettera, capoverso e periodo, sopprimere le parole: , con tutte le cautele,;*

*dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta

di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di un'attività commerciale ».

\* **3. 73.** Mazzarello.

*Al comma 15, lettera c), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 100 a euro 490.*

**3. 65.** Tidei.

*Al comma 15, lettera c), sostituire le parole: da euro 137,55 a euro 550,20 con le seguenti: da euro 120 a euro 510.*

**3. 64.** Adduce.

*Al comma 15, lettera d), sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:*

*4-bis.* Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo; dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 216.

**3. 66.** Raffaldini.

*Al comma 16, lettera d), sostituire le parole: da euro 687,75 a euro 2.754,15 con le seguenti: da euro 800 a euro 3.200.*

**3. 67.** Tidei.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

*16-bis.* Con regolamento emanato mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-

legge, sono stabilite specifiche deroghe all'uso del cronotachigrafo per i mezzi che operano nell'ambito di aree portuali e degli interporti.

**3. 68.** Mazzarello, Banti.

*Sostituire il comma 18 con il seguente:*

18. All'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso i conducenti, in prossimità degli attraversamenti pedonali, non possono superare la velocità massima di 30 km/h »;

*b)* al comma 4, le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 600 ».

**3. 75.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

#### ART. 4.

*(Modifiche alle norme inerenti agli illeciti amministrativi e relative sanzioni).*

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

01. Al comma 3 dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: « ogni due anni » sono sostituite con le seguenti: « ogni cinque anni »;

*b)* il secondo periodo è sostituito dal seguente: « All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni quinquennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si

applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo, con l'arrotondamento all'euro in eccesso o in difetto, nei casi in cui la somma risulti con decimali rispettivamente superiori a cinquanta centesimi o fino a cinquanta ».

0.2. Le somme delle sanzioni pecuniarie vigenti, a far data dal 1° settembre 2003, sono arrotondate a norma dell'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come modificato dal comma 01 del presente articolo. Il primo quinquennio di applicazione degli aumenti previsto dal predetto comma 3 decorre dal 1° gennaio 2004.

\* **4. 3.** Tuccillo, Giachetti, Carbonella, Pasetto.

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

01. Al comma 3 dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « ogni due anni » sono sostituite con le seguenti: « ogni cinque anni »;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni quinquennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo, con l'arrotondamento all'euro in eccesso o in difetto, nei casi in cui la somma risulti con decimali rispettivamente superiori a cinquanta centesimi o fino a cinquanta ».

0.2. Le somme delle sanzioni pecuniarie vigenti, a far data dal 1° settembre 2003, sono arrotondate a norma dell'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come modificato dal comma 01 del presente articolo. Il primo quinquen-

nio di applicazione degli aumenti previsto dal predetto comma 3 decorre dal 1° gennaio 2004.

\* **4. 4.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**4. 1.** Cuccu.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 6. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio precedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica. »

\* **4. 2.** Osvaldo Napoli.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 6. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio precedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica. »

\* 4. 6. Pasetto, Lusetti, Tuccillo.

**(Approvato)**

#### ART. 5.

*(Sostituzione dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).*

*Al comma 1, capoverso Art. 186, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale.

5. 3. La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine il seguente comma:*

« 10. Per i reati previsti ai commi 7 e 8 è competente il tribunale. »

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 6, comma 1, capoverso, aggiungere in fine il seguente comma:

« 9. Per i reati previsti ai commi 7 e 8 è competente il tribunale. »

b) dopo l'articolo 6- *quinquies*, aggiungere il seguente:

6-*sexies*. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la lettera q) del comma 1 è abrogata.

5. 2. Tuccillo, Pasetto, Lusetti.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine il seguente comma:*

« 10. Per i reati previsti ai commi 7 e 8 è competente il tribunale. »

5. 1. Osvaldo Napoli.

#### ART. 6.

*(Sostituzione dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).*

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 9. Per i reati previsti ai commi 7 e 8 è competente il tribunale. »

6. 1. Osvaldo Napoli.

#### ART. 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Nei co-

muni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il prefetto delega soggetti di comprovata competenza, anche se già appartenenti allo stesso ente, a ricevere, istruire e decidere i ricorsi amministrativi in materia di disciplina della fermata, della sosta dei veicoli, nonché dell'accesso nelle zone a traffico limitato o nelle aree pedonali. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la delega può essere conferita solo su richiesta motivata dell'ente ».

*Conseguentemente,*

*a) al comma 1, capoverso,*

1) *primo periodo, dopo le parole: « al prefetto » aggiungere le seguenti: « ovvero al soggetto delegato ai sensi del comma 1 »;*

2) *secondo periodo, dopo le parole: « il prefetto » aggiungere le seguenti: « ovvero il soggetto delegato ai sensi del comma 1 »;*

*b) al comma 2, capoverso, primo periodo,*

1) *dopo le parole: « al prefetto » aggiungere le seguenti: « ovvero al soggetto delegato ai sensi del comma 1 »;*

2) *dopo le parole: « del prefetto » aggiungere le seguenti: « ovvero del soggetto delegato ai sensi del comma 1 »;*

**6-bis. 1.** Osvaldo Napoli.

**ART. 6-ter.**

*(Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: « Il prefetto, » sono aggiunte le seguenti: « o il soggetto delegato ai sensi dell'articolo 203, comma 1, »;

*Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 1-*quater*. Se il prefetto o il soggetto delegato ai sensi dell'articolo 203, comma 1, ordina l'archiviazione del procedimento ricorrendo uno dei casi di esclusione della responsabilità previsti dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, addebita contestualmente all'intestatario del veicolo le spese del procedimento maturate. »

**6-ter. 1.** Osvaldo Napoli.

**ART. 6-quinquies.**

*(Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).*

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

**ART. 6-sexies.** - 1. All'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« 3-*bis*. Nelle ipotesi di reati previsti dal presente codice per i quali, a norma dell'articolo 126-*bis*, sono previste decurtazioni del punteggio, quando la sentenza è definitiva, la cancelleria del giudice comunica all'ufficio o comando che ha accertato il reato la data di esecutività della stessa. Dalla data di comunicazione decorrono i 30 giorni previsti dal comma 2 del citato articolo. »

\* **6-quinquies. 010.** Osvaldo Napoli.

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

**ART. 6-sexies.** - 1. All'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« 3-*bis*. Nelle ipotesi di reati previsti dal presente codice per i quali, a norma dell'articolo 126-*bis*, sono previste decurtazioni del punteggio, quando la sentenza

è definitiva, la cancelleria del giudice comunica all'ufficio o comando che ha accertato il reato la data di esecutività della stessa. Dalla data di comunicazione decorrono i 30 giorni previsti dal comma 2 del citato articolo. »

\* **6-quinquies. 011.** Tuccillo, Pasetto, Lusetti.

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-*sexies*. - 1. All'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« 3-*bis*. Nelle ipotesi di reati previsti dal presente codice per i quali, a norma dell'articolo 126-*bis*, sono previste decurtazioni del punteggio, quando la sentenza è definitiva, la cancelleria del giudice comunica all'ufficio o comando che ha accertato il reato la data di esecutività della stessa. Dalla data di comunicazione decorrono i 30 giorni previsti dal comma 2 del citato articolo. »

\* **6-quinquies. 012.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-*sexies*. - 1. All'articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« 2-*bis*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce dei risultati ottenuti. »

**6-quinquies. 013.** Lusetti, Tuccillo, Pasetto, Giachetti.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-*sexies*. - 1. All'articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« 2-*bis*. Il Governo, sulla base del Rapporto sullo stato della sicurezza stradale redatto annualmente al Parlamento dal CNEL, finanzia ulteriormente l'apposito fondo previsto dalla legge 17 maggio 1999 n. 144 al fine di migliorare la sicurezza sulle strade. Gli enti proprietari o concessionari di strade che non forniscono regolarmente ed esaustivamente i dati sulla sicurezza stradale secondo le indicazioni tecniche ricevute dall'ISTAT, sono esclusi dalla possibilità di usufruire dei fondi di cui al presente comma. »

**6-quinquies. 014.** Lusetti, Tuccillo, Pasetto, Giachetti.

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-*sexies*. (*Modifica della competenza del giudice di pace*). - 1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la lettera *q*) è soppressa.

\* **6-quinquies. 01.** Osvaldo Napoli.

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-*sexies*. (*Modifica della competenza del giudice di pace*). - 1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la lettera *q*) è soppressa.

\* **6-quinquies. 02.** Realacci, Pasetto, Tuccillo, Lusetti, Giachetti.

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-*sexies*. (*Modifiche agli articoli 589 e 590 del codice penale*). - 1. All'ar-

articolo 589 del codice penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis. Se il fatto è commesso con violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la pena è della reclusione da tre a otto anni ».

2. All'articolo 590 del codice penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

« 4-bis. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violazione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

**6-quinquies. 03.** Realacci, Pasetto, Tuccillo, Lusetti, Giachetti.

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-sexies. (Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche sulle autostrade e strade statali). — 1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.

**6-quinquies. 04.** Lusetti, Pasetto, Giachetti, Tuccillo.

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-sexies. (Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche sulle autostrade). — 1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è vietata la somministrazione di bevande super-alcoliche.

\* **6-quinquies. 05.** Pasetto, Giachetti, Lusetti, Tuccillo, Carbonella.

(Approvato)

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-sexies. (Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche sulle autostrade). — 1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è vietata la somministrazione di bevande super-alcoliche.

\* **6-quinquies. 015.** La Commissione.

(Approvato)

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-sexies. (Transito trasporti pericolosi) — 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua le strade e le autostrade sulle quali non possono transitare trasporti pericolosi. In assenza di collegamenti alternativi tali trasporti devono essere considerati trasporti eccezionali.

**6-quinquies. 07.** Tidei.

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-sexies. (Misure per incrementare l'attività di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al codice della strada).

- 1. Per l'attività della Polizia stradale e dell'Arma dei Carabinieri di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al codice della strada, per l'incremento del numero delle pattuglie su strada, anche attraverso la copertura e il potenziamento della pianta organica della Polizia stradale di almeno il 30 per cento, per l'acquisto di dispositivi tecnici per l'accertamento di determinate infrazioni, per la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti, è autorizzata per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005 la spesa di 100 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005 si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

**6-quinquies. 01-bis.** Realacci, Pasetto, Giachetti, Lusetti.

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-sexies. (Fondo per l'incidentalità notturna) 1- È istituito il fondo speciale per l'incidentalità notturna presso il Ministero del Tesoro.

2. A coloro ai quali si applicano le sanzioni di cui al comma 2 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva di 400 euro, da versare nel fondo speciale per l'incidentalità notturna, se la violazione a causa della quale è comminata la sanzione suddetta è stata rilevata tra le 23 e le 7 del mattino.

3. Il fondo viene diviso annualmente tra le 10 province che hanno presentato nell'anno precedente la maggiore mortalità causata da incidenti stradali, calcolata rispetto alla popolazione residente, nel periodo tra le 23 e le 7 del mattino.

Le risorse del fondo devono essere usate per le attività di contrasto all'incidentalità notturna attraverso:

a) il potenziamento dei mezzi della polizia locale;

b) il finanziamento delle attività di controllo notturne;

c) le campagne di sensibilizzazione presso le scuole, i luoghi di ritrovo e i possessori di patente di guida;

d) il potenziamento dei mezzi di trasporto pubblico che fanno corse notturne.

**6-quinquies. 06.** Buontempo, Realacci.

#### ART. 7.

*(Disposizioni finali e transitorie).*

*Al comma 1, sostituire le parole: 1° luglio 2004 con le seguenti: 1° gennaio 2004.*

\* **7. 65.** Raffaldini.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1° luglio 2004 con le seguenti: 1° gennaio 2004.*

\* **7. 66.** Gibelli, Luciano Dussin, Caparini, Nicotra.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole "il minore di età che" sono sostituite dalle seguenti: "chi, in possesso degli stessi requisiti fisici e psichici per il rilascio della patente di categoria A,".

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Chi abbia compiuto diciotto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto ottiene il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori con il solo accertamento dei requisiti fisici e psichici prescritti ».

**7. 68.** Gibelli, Luciano Dussin, Caparini, Nicotra.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole « a titolo gratuito » sono soppresse.

**7. 69.** Gibelli, Luciano Dussin, Caparini, Nicotra.

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Per gli autotrasportatori ed i tassisti che operano in Sardegna, data la drammatica condizione della rete stradale, i punti attribuiti sono trenta. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione ».

**7. 1.** Cuccu.

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Per gli autotrasportatori che operano in Sardegna, data la drammatica condizione della rete stradale, i punti attribuiti sono trenta. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del pun-

teggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione ».

**7. 2.** Cuccu.

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: al primo periodo, le parole: « venti punti » sono sostituite dalle seguenti: « venticinque punti » e.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) al comma 5 le parole: « venti punti » sono sostituite dalle seguenti: « venticinque punti ».*

**7. 70.** Gibelli, Luciano Dussin, Caparini, Nicotra.

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Gli autisti dei TIR o veicoli ad essi equivalenti dispongono di un punteggio pari a quaranta punti. » e.*

**7. 105.** Giulio Conti.

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Gli autisti dei TIR o veicoli ad essi equivalenti dispongono di un punteggio pari a trenta punti. » e.*

**7. 106.** Giulio Conti.

*Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e sono aggiunte, in fine, le parole: « qualora la violazione sia stata commessa con veicoli per la cui conduzione è necessaria la patente di guida ai sensi dell'articolo 116 ».*

**7. 71.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Rocchi.